



ORDINANZA N° 01/2026

Chiusura invernale della strada comunale per San Grato

IL SINDACO

DATO ATTO CHE il servizio di sgombero neve delle strade e piazze comunali prevede la pulizia della strada per San Grato solo sino alla vasca di alimentazione dell'acquedotto comunale, a monte del Santuario della Grotta.

RITENUTO inoltre che, anche in assenza di neve al suolo, il transito con autoveicoli su tale strada potrebbe risultare comunque pericoloso, in ragione della possibilità di formazione di lastre di ghiaccio.

PRECISATO CHE non si può garantire nel periodo invernale la sicurezza nella percorribilità della strada comunale per San Grato, oltre la vasca di alimentazione dell'acquedotto e che a monte della località Rollie non vi sono residenti e valutato quindi indispensabile interdire la stessa al traffico degli autoveicoli fino all'arrivo della primavera.

RICHIAMATI:

- l'art. 7 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni, nonché il Regolamento di attuazione del Codice stesso, approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni e integrazioni.
- l'art. 28, comma 2 della legge regionale 07/12/1998, n. 54, in materia di provvedimenti contingibili ed urgenti del Sindaco.
- l'art. 28, comma 1, lettera n) dello Statuto comunale, approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 29/11/2021, secondo il quale il sindaco adotta ordinanza contingibili ed urgenti ai sensi dell'articolo 28 della L.R. 07/12/1998, n. 54.

Con i poteri conferitigli dalla Legge e dallo Statuto comunale.

ORDINA

- **L'ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE LUNGO LA STRADA COMUNALE PER SAN GRATO, A PARTIRE DALLA GROTTA, SINO ALLA REVOCA DELLA PRESENTE ORDINANZA.**
- **LA CONSEGUENTE CHIUSURA DELLA SBARRA DOTATA DI APPOSITO LUCCHETTO.**

IL SINDACO

Enrico Giuseppe Montanari
-documento firmato digitalmente-

La presente Ordinanza verrà attuata mediante l'apposizione dell'opportuna segnaletica regolamentare prevista dal D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni ed integrazioni, da parte dell'Ufficio Tecnico.

Il Responsabile dell'Ufficio di Polizia Locale è incaricato di dare adeguata pubblicità al provvedimento mediante i consueti modi di diffusione.

Gli organi di Polizia Stradale hanno l'obbligo di farla osservare.

Le violazioni saranno perseguite ai sensi delle normative vigenti in materia.

A norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 (sessanta) giorni al Prefetto di Aosta o al Tribunale Amministrativo Regionale di Aosta.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 (sessanta) giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, approvato con D.p.r. n. 495/1992.